

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(art. 3 D.L. 17 APRILE 1948, N.1029)

Con la presente scrittura privata intervenuta oggi in Brindisi, tra i sottoscritti:

- Panettella Antonio, nato il 28.6.1951 a Mesagne il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dello:

"Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi" con sede in Brindisi a via G.B.Casimiro n.27, (codice fiscale:00061820742), presso il quale domicilia per la carica, e pertanto nel nome ed interesse dello stesso, tale nominato con delibera della Giunta Regionale n.103 del 15.3.2000, regolarmente esecutiva, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi del 28.4.2000 n.9248 che in copia conforme rilasciata dal Coordinatore Generale Antonio Longo in data 21.6.2000, si al presente si allega sub A) ed in forza di delibera n.9235 del 20.3.2000 che al presente si allega sub.B);

Graziuso Liborio, avvocato, nato il 23 gennaio 1947 a Brindisi, domiciliato per la carica presso l'I.A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Sostituto Coordinatore Generale dell'Istituto.

da una parte, e

- Martucci Lucrezia, pensionata, nata il 7 maggio 1918 a Ostuni ove risiede alla via Giolitti n. 3/6 (cf. MRT LRZ 18E47 G187G), vedova.

- D'Amico Giuseppe, artigiano, nato l'1 gennaio 1940 a Ostuni ove risiede alla via Raimondi Fuentes S. Maria n. 7 (cf. DMC GPP 40A01 G187L), coniugato in comunione dei beni.

- D'Amico Stella Maria, insegnante, nata il 9 aprile 1947 a Ostuni ove risiede alla via Francesco Crispi n. 53 (cf. DMC SLL 47D49 G187G), coniugata in comunione dei beni.

- D'Amico Onofrio, pensionato, nato il 22 maggio 1953 a Ostuni ove risiede alla via Ettore Tanzarella n. 5 (cf. DMC NFR 53E22 G187A), coniugato in comunione dei beni;

dall'altra

P R E M E S S O

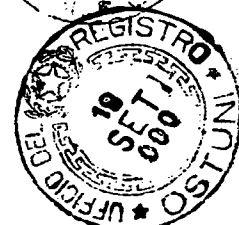
- che con deliberazione in data 20 marzo 2000 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, a norma del D.L. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con D.L. 22 Dicembre 1947, n. 1600, del D.L. 17 Aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2 Luglio 1949, n.408 e 1° Marzo 1952, n. 113, ha assegnato, con patto di futura vendita al signor D'Amico Alfonso, nato il 25 aprile 1910 a Ostuni, un alloggio popolare compreso nel fabbricato sito in Ostuni alla Via Giolitti che in seguito sarà descritto, del costo di £.2.029.612 (Lire duemilioniventinovemilaseicentododici), giusta contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita in data



TRASCRITTO A BRINDISI
il 18.9.2000
al n. 12542 - 10542
£. 110.000

19 SET 2000

Registrato a Ostuni il 27-9-2000
al n. 277-277
esatte L. 750.000 (settecento cinquanta mila lire)
di cui L. 250.000 - per imp. di T.C. 50
e L. 250.000 -
IL LIQUIDATORE
IL PRATENTE
Dott. Franco Rosario



Auter Lucina

franc. per via

Alfonso D'Amico

franc. per via

Stella Maria D'Amico

D'Amico Onofrio

Marta

Marta



[Signature]

10.8.1959, rep. 2138, registrato a Brindisi il 29.8.1959 al n. 399, mod. I, vol. 144;

- che in data 2 settembre 1971 decedeva in Ostuni il Signor D'Amico Alfonso, e che eredi legittimi, come risulta dalla situazione originaria di famiglia che si allega sub.C), sono: il coniuge Martucci Lucrezia ed i suoi unici quattro figli figli D'Amico Giuseppe, D'Amico Stella Maria, D'Amico Raffaella e D'Amico Onofrio;

- che in data 5 aprile 1980 è deceduta ab intestato la figlia D'Amico Raffaella, nubile;

- che avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 17 aprile 1948 n. 1029, hanno chiesto il trasferimento della proprietà dell'alloggio detto, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote ancora dovute per ammortamento calcolato al saggio del 5,80%;

- che a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di trasferimento della proprietà dell'alloggio.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

L'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 3 del D.L. 17.4.48, n. 1029, trasferisce in favore di

Martucci Lucrezia per il diritto di usufrutto di 3/9, D'Amico Giuseppe per la piena proprietà di 2/9 e la nuda proprietà di 1/9,

D'Amico Stella Maria per la piena proprietà di 2/9 e la nuda proprietà di 1/9

D'Amico Onofrio per la piena proprietà di 2/9 e la nuda proprietà di 1/9, che accettano:

== l'alloggio in Ostuni alla via Giolitti n. 3/6, lotto 19°, via Giolitti, scala B, piano secondo, interno 6, composto di tre vani utili oltre gli accessori, pari a n. 6 vani virtuali, ed un locale scantinato distinto dal n. 6/a, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise. L'alloggio confina: a nord con via Giolitti, ad est con scala condominiale e beni di Zurlo Francesco, a sud con via Vittorio Emanuele Orlando e ad ovest con via Vittorio Emanuele Orlando.

Il locale scantinato confina: a nord con via Giolitti, a est con scala condominiale, a sud con corridoio condominiale e ad ovest con beni di Zurlo Francesco.

- nel N.C.E.U. alla partita 6346, ditta Istituto Autonomo Case Popolari, fol. 147, p.lla 1031/12, largo Risorgimento piano 2, categ. A/3 di 3, vani 6, RC&. 630.000.

(Per una più esatta identificazione dell'immobile assegnato, le parti si riportano alla pianta planimetrica allegata al



presente atto, sotto la lettera D) per formarne parte integrante).

Art.2

L'alloggio descritto viene trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente, senza l'obbligo da parte dell'Istituto di ulteriori opere di ultimazione o migliorie, nonchè con tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze ed accessione e con il proporzionale diritto al condominio delle cose e parti comuni del fabbricato, tali definite per legge e/o dal regolamento di condominio che sarà predisposto dall'Istituto.

Art.3

La parte acquirente ha già versato allo "I.A.C.P. - Brindisi" la somma complessiva di £.57.948 (cinquantasettemilanevecentoquarantotto) al valore attuale delle quote ancora dovute per ammortamento del capitale alla data del 10.10.1980 nonchè per differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nell'assegnazione innanzi detta ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio venduto, giusta ricevuta provvisoria n. 8/80 del 26.9.1980 rilasciata dal Servizio Amministrazione dell'Istituto.

Di detta somma l'Istituto a, mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, ne rilascia liberatoria quietanza. Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri, si trasferisce a favore della parte acquirente sottoscritta che ne ha già il possesso materiale.

Art.4

La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare come di fatto esonera l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Art. 5

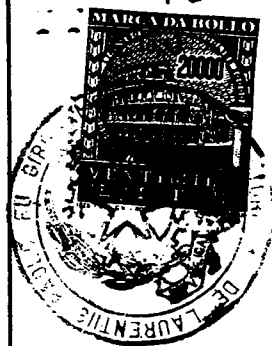
La parte acquirente non potrà conseguire nè in affitto nè in proprietà altro alloggio costruito a totale carico e con il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

Art. 6

A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984 n. 54, l'amministrazione e la gestione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito la parte acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obbli-



ghi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Di conseguenza essa parte acquirente sino a quando l'amministrazione dello stabile sarà tenuta dall'Istituto, continuerà a corrispondere all'Istituto medesimo una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dalla parte acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni e innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dei condomini secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Art.7

Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- 1) con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto a sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.
- 2) dichiara infine che il suolo sul quale il fabbricato insiste pervenne all'Istituto in epoca antecedente al 1.1.1963.

Ai sensi della stessa legge 47/1985 la parte acquirente dichiara:

- di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.

In ottemperanza della Legge 26.6.1990 n. 165, l'acquirente Martucci Lucrezia quale detentrica del possesso materiale dell'immobile in oggetto dichiara che il reddito fondiario del fabbricato in contratto non doveva essere oggetto di dichiarazione nel periodo di imposta per il quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione in quanto l'ammontare complessivo del reddito non è stato superiore al limite minimo previsto per l'obbligo della dichiarazione dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del mod. 740 relativo al detto periodo di imposta.

Art.8

A norma dell'art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'art.17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal coordinatore generale dell'IACP e,



[Handwritten signature]

in caso di sua assenza o impedimento dal suo facente funzioni.

Art. 9

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

Art. 10

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto con rinuncia a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio, quanto all'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Brindisi: nella propria Sede, e quanto alla parte acquirente: nell'appartamento assegnato in proprietà con questo atto ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto é esclusivamente competente il foro di Brindisi.

Art. 12

Tutte le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico della parte acquirente la quale dichiara di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, dichiara che il presente atto di assegnazione definitivo di alloggio é esente da INVIM perché conseguente a contratto con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti stipulato anteriormente all'1.1.1973, (Ris. 250224 del 31.3.1977 Dir. Gen. Tasse).

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme.

Il medesimo é autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, addì

6 SET. 2000

Auto. Lauretti

Martina Lauretti

Stella Maria V. Ann

Li. Ann. Lauretti

Luigi Lauretti

D. Ann. Lauretti



SPECIFICAZIONI

Onorario 4000
Archivio 400
Tot.

Rep. 53291/9372

AUTENTICA DI FIRME
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel collegio notarile del distretto di Brindisi

c e r t i f i c o

che, previa rinuncia dei comparenti, d'accordo tra di loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

- Panettella Antonio, nato il 28.6.1951 a Mesagne il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente in legale rappresentanza dello "Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" con sede in Brindisi a via Casimiro n. 27, presso cui domicilia, nella spiegata qualità di Presidente e quindi legale rappresentante pro tempore del suddetto Istituto, assistito da:

- Graziuso Liborio, avvocato, nato il 23 gennaio 1947 a Brindisi, domiciliato per la carica presso l'I.A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Sostituto Coordinatore Generale dell'Istituto.

- Martucci Lucrezia, pensionata, nata il 7 maggio 1918 a Ostuni ove risiede alla via Giolitti n. 3/6 (cf. MRT LRZ 18E47 G187G), vedova.

- D'Amico Giuseppe, artigiano, nato l'1 gennaio 1940 a Ostuni ove risiede alla via Raimondi Fuentes S. Maria n. 7 (cf. DMC GPP 40A01 G187L), coniugato in comunione dei beni.

- D'Amico Stella Maria, insegnante, nata il 9 aprile 1947 a Ostuni ove risiede alla via Francesco Crispi n. 53 (cf. DMC SLL 47D49 G187G), coniugata in comunione dei beni.

- D'Amico Onofrio, pensionato, nato il 22 maggio 1953 a Ostuni ove risiede alla via Ettore Tanzarella n. 5 (cf. DMC NFR 53E22 G187A), coniugato in comunione dei beni.

Della loro identità personale io Notaio sono certo, i quali hanno apposto, in mia presenza, le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed al margine dei fogli intermedi.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro dell'atto tra i miei rogiti e sono state da me ammonite ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Brindisi, addì

6 SET. 2000

Paolo De Laurentiis fu Girolamo

ORIGINE ALLEGATA
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostuni, addì 1 GIU. 2001



Paolo De Laurentiis fu Girolamo

